

**APPUNTO PER AUDIZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE  
PROVINCE AUTONOME  
IN COMMISSIONE VI DEL SENATO SULLO  
SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE “DELEGA AL GOVERNO PER LA  
RIFORMA FISCALE”**

**20.07.2023**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime apprezzamento per il lavoro interlocutorio effettuato con il Governo che ha portato ad un miglioramento del testo approvato in sede di Consiglio dei Ministri rispetto alle versioni informali precedenti e **auspica che questo metodo di lavoro collaborativo fra Stato - Governo, Parlamento - e Regioni possa essere replicato** nel percorso parlamentare e nella definizione successiva dei decreti legislativi di attuazione, ricordando che la riforma che il Governo si appresta a varare deve coordinarsi con il rispetto dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali ed in particolare con i principi previsti dalla L. 42/2009 e dal d.lgs. 68/2011 (si ricorda che il d.lgs.68/2011 è stato approvato a larga maggioranza dal Parlamento e all'unanimità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome).

Si rileva che la Conferenza delle Regioni ha espresso parere favorevole al DDL delega sulla Riforma Fiscale nella seduta di Conferenza Unificata del 24 maggio 2023 con la richiesta di accoglimento di alcuni emendamenti prioritari.

In particolare, abbiamo accolto **positivamente l'impegno del Governo in merito:**

- al massimo coinvolgimento degli enti territoriali attraverso l'approvazione degli **schemi di d.lgs. attuativi sottoposti all'intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 281/1997 anziché al semplice parere e, che nel caso il Governo si discosti dalle prescrizioni concordate dopo i pareri delle Commissioni Parlamentari il Governo relazioni alla Conferenza stessa le motivazioni delle modifiche.**
- **a salvaguardare l'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e compartecipazioni.**
- **ad assicurare principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi in termini di gettito attualmente ritraibile a legislazione vigente;** devono essere assicurati a tutte le regioni, nel caso di sostituzione degli attuali tributi con sovrainposte /compartecipazioni ai sensi dell'art.119 Cost.
- **alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi** in conformità ai principi dell'art.8 della legge 42/2009.
- allo **sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati del sistema informativo della fiscalità** per la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 42 del 2009.
- all'inserimento di una **clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano,** finalizzata ad assicurare la compatibilità delle disposizioni contenute nel DDL con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
- alla **partecipazione agli indirizzi di politica fiscale,** tramite la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica.

È stato, inoltre, richiesto l'accoglimento di alcuni emendamenti finalizzati a:

- **salvaguardare l'attuale livello di autonomia finanziaria regionale, potenzialmente comprimibile quando si sostituiscono tributi e addizionali con sovrimposte e compartecipazioni.** Al riguardo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2004 ha sancito che, in attesa della piena attuazione dell'art. 119 della Costituzione, se da un lato non è ammissibile l'esercizio di facoltà regionali in assenza della normativa di coordinamento nazionale, dall'altro vale il divieto di procedere in senso inverso da quanto previsto dall'art. 119 della Costituzione, riducendo spazi di autonomia regionale già riconosciuti dalla legge statale vigente. Pertanto, si sottolinea la necessità di un approfondimento per l'utilizzo di un modello riferibile a compartecipazioni in quanto non sarebbe applicabile la manovrabilità e la flessibilità fiscale richiesta e il ruolo delle Regioni verrebbe assolutamente azzerato. Si auspica l'applicazione dell'art 119 Cost. e non il ritorno alla finanza derivata (sistema dei trasferimenti).
- **garantire alle Regioni e Province autonome il ristoro di eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.** Occorre salvaguardare gli equilibri di bilancio di tutti i livelli di governo ossia salvaguardare i gettiti tributari attuali, nella misura delle aliquote di base, delle eventuali aliquote maggiorate vigenti soprattutto se finanziano nuovi livelli di servizio erogati ai cittadini e delle aliquote massime potenziali ovvero del gettito derivante dall'attività di recupero dei crediti fiscali in essere al momento dell'entrata in vigore della riforma per tutti i vigenti tributi /compartecipazioni.
- **applicare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'articolo 39, c.3, del d.lgs.68/2011<sup>1</sup> che riconosce il responsabile concorso al miglioramento della finanza pubblica.** Si ricorda che le Sentenze della Corte Costituzionale (da ultimo la sentenza n.103/2018) hanno chiarito che i tagli agli enti territoriali devono avvenire sulla base del principio di temporaneità e transitorietà delle misure di contenimento della spesa pubblica. Pertanto, le RSO chiedono il recupero dei tagli dei trasferimenti ex lege 59/1997 per 4,5 miliardi per l'esercizio delle funzioni che ancora permangono in capo alle Regioni - DL 78/2010.
- con riferimento alle **Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano**, tenuto conto che l'attuale configurazione del sistema delle compartecipazioni ai tributi erariali e dei tributi propri derivati è volto a garantire l'equilibrio di bilancio delle stesse in considerazione delle relative competenze di spesa, è necessario che il DDL contenga una disposizione di garanzia di copertura finanziaria delle compartecipazioni a decorrere dal 2026 attualmente non prevista a legislazione vigente e conseguentemente che l'eventuale ristoro di perdita di gettito derivante dall'applicazione del DDL sia rapportata a questi importi.

---

<sup>1</sup> **Art. 39, c.3, del d.lgs.68/2011** “3. *Compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, nonché in applicazione del codice di condotta per l'aggiornamento del Patto di stabilità e crescita, con il leale e responsabile concorso dei diversi livelli di governo per il loro conseguimento anno per anno, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, a decorrere dall'anno 2012 nei confronti delle regioni a statuto ordinario non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del predetto articolo 14, comma 2.*”